

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 1955

(24^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione di un Tribunale civile in Barcellona Pozzo di Gotto » (595) (Di iniziativa del senatore Stagno) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 299, 300, 301
AGOSTINO	300, 301
AZARA	301
MONNI	301
SPALLINO	300

« Abrogazione della disposizione dell'articolo 7, comma secondo, della legge 24 maggio 1951, n. 392, per l'ammissione al concorso per uditori giudiziari » (1147) (Di iniziativa del deputato Amatucci) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	301, 302, 303
AZARA	302
ROMANO	302
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	302
SPALLINO	301, 302

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Azara, Corsini, De Pietro, Leone, Magliano, Monni, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Pellegrini, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio, Spallino e Zoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Franza e Marzola sono sostituiti rispettivamente dai senatori Triguona della Floresta e Agostino.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

SPALLINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Stagno: « Istituzione di un Tribunale civile in Barcellona Pozzo di Gotto » (595).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Stagno: « Istituzione di un Tribunale civile in Barcellona Pozzo di Gotto ».

Dichiaro aperta la discussione del disegno di legge sul quale, se gli onorevoli colleghi consentono, riferirò brevemente io stesso.

Il compianto senatore Stagno presentò a suo tempo questo disegno di legge ed io ebbi con lui numerosi colloqui facendogli presente come una notevole parte dei Comuni che avrebbero dovuto rientrare nella competenza del nuovo tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto fosse contraria alla sua istituzione: particolarmente era contrario il comune di Milazzo.

Così la cosa rimase sospesa, anche per una ragione di riguardo verso il senatore Stagno,

per il desiderio cioè di non respingere questa sua proposta.

Ora io ritengo, esaminata la questione, assunte le informazioni occorrenti e sentito anche il parere di colleghi che appartengono alla zona, che la istituzione di questo tribunale sarebbe non opportuna: esso dovrebbe comprendere anche un territorio per il quale sarebbe disagevolissimo passare al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto staccandosi da quello di Messina.

E d'altra parte, senza il territorio di Milazzo e Comuni vicini, il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto non avrebbe alcuna ragione di essere, perchè avrebbe una competenza territoriale limitatissima.

Proporrei quindi alla Commissione di respingere il disegno di legge in esame.

AGOSTINO. Chiederei che non si pregiudicassero i *desiderata* di Barcellona Pozzo di Gotto ma che la proposta fosse respinta unicamente « allo stato ». Ci sono infatti altre situazioni quasi analoghe che sarebbe bene fossero esaminate in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario. Abbiamo la situazione di Reggio Calabria, ad esempio: la sezione di Corte d'appello di Reggio Calabria ha giurisdizione solo sul tribunale di Reggio Calabria: se ne è parlato più volte e vi è stato anche un voto del Senato affinché si allargasse la circoscrizione della sezione di Corte d'appello di questa città aggiungendo alla sua competenza il tribunale di Palmi. E tuttavia si è atteso che in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario fosse esaminato anche questo problema.

PRESIDENTE, *relatore*. Ogni rigetto, senatore Agostino, si fa allo stato degli atti: il regolamento del Senato vieta semplicemente che un disegno di legge respinto sia ripresentato prima che siano trascorsi almeno sei mesi.

AGOSTINO. Si può respingere il disegno di legge con la riserva di riesaminare la materia di esso in sede di riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie.

SPALLINO. Mi sembra, signor Presidente, che vi debba essere un parere della 5^a Commissione permanente su questo disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Certamente, e ne do subito lettura alla Commissione.

Esso è del seguente tenore: « La Commissione finanze e tesoro rileva che per il funzionamento del nuovo tribunale sarebbero prelevati cinque magistrati e sei funzionari di cancelleria e segreteria da altre sedi giudiziarie. La Commissione non entra nel merito della proposta, di competenza di altra Commissione, ma rileva che verosimilmente i posti lasciati liberi dai giudici e funzionari prelevati dovranno essere nuovamente coperti con altri funzionari, con la conseguenza che, restando immutata la spesa di codeste sedi, vi sarà aumento di spesa per i nuovi posti del tribunale istituendo. E per questa nuova spesa mancherebbe la copertura. La 5^a Commissione potrebbe esprimere parere favorevole dal lato finanziario solo se restasse certo che la istituzione del nuovo tribunale non importi aumento di spesa. Osserva ancora che per il prelievo di due milioni dall'assegno a favore del comune di Messina, il cui bilancio è in dissesto, dovrebbe sentirsi il parere della 1^a Commissione ».

SPALLINO. Signor Presidente, io sono contrario a respingere allo stato degli atti la proposta di legge del senatore Stagno; proporrei pertanto un rinvio.

Capisco perfettamente quello che ha detto il senatore Agostino: è una vecchia storia, che ci rammenta ancora una volta la necessità di rivedere la situazione delle circoscrizioni giudiziarie. Se ne è parlato nel 1948, se ne è riparlato anche qualche anno dopo, se ne parlerà nel 1965 e così via di seguito.

Comunque personalmente sono per un rinvio.

PRESIDENTE, *relatore*. Vuol dire rinvio o sospensiva, senatore Spallino?

SPALLINO. Signor Presidente, la mia è una proposta sospensiva fatta allo scopo di acquisire nuovi elementi. Abbiamo un parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, salvo che si trovino i fondi.

PRESIDENTE, *relatore*. Ma non c'entrano qui i fondi.

SPALLINO. Lo so bene, signor Presidente!

AZARA. Vorrei parlare contro la proposta presentata dal senatore Spallino. Noi dobbiamo essere sinceri e leali con noi stessi. Sappiamo tutti che non si può provvedere al riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie solo per il territorio di Barcellona Pozzo di Gotto: ci sarebbero molte altre questioni da esaminare, anche io ne avrei una da illustrare, ma non lo faccio perchè non è possibile provvedere ad una sola istanza senza provvedere a tutte le altre.

Noi possiamo, per venire incontro al desiderio dell'amico Spallino, fare un voto al Ministro della giustizia perchè cerchi, nei limiti del possibile, di pervenire al riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie, ma non possiamo sospendere senza alcuna ragione la discussione di questo disegno di legge. Infatti a quale scopo sospendere la discussione? Se è nel senso che non si parli più di questo disegno di legge, va bene; altrimenti non credo sarebbe una cosa opportuna. E d'altro canto credo che non possa trattarsi di una sospensiva per allegare altri documenti, dal momento che abbiamo anche il parere della Commissione finanze e tesoro.

AGOSTINO. Propongo a mia volta che la discussione sia sospesa, in attesa che anche questo problema sia esaminato in sede di riordinamento generale delle circoscrizioni giudiziarie.

MONNI. Desidererei sapere se la Regione siciliana ha presentato qualche istanza in proposito. La Regione siciliana infatti avrebbe potuto appoggiare una richiesta di questo genere, se l'avesse ritenuta opportuna.

PRESIDENTE, *relatore*. Non è di competenza della Regione occuparsi di questa materia!

Ci troviamo pertanto praticamente di fronte a due proposte sospensive: una del senatore Spallino, motivata con l'opportunità di raccogliere maggiori informazioni, ed una del senatore Agostino, tendente a rinviare l'esame ad un più ampio riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie, in occasione del quale questo disegno di legge sarebbe assorbito.

Metto perlanto ai voti la proposta sospensiva del senatore Spallino.

(Non è approvata).

Metto ai voti la proposta sospensiva del senatore Agostino.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Amatucci: « Abrogazione della disposizione dell'articolo 7, comma secondo, della legge 24 maggio 1951, n. 392, per l'ammissione al concorso per uditori giudiziari » (1147) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Amatucci: « Abrogazione della disposizione dell'articolo 7, comma secondo, della legge 24 maggio 1951, n. 392, per l'ammissione al concorso per uditori giudiziari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale do lettura:

Articolo unico.

È abrogata la disposizione dell'articolo 7, comma secondo, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Se gli onorevoli colleghi consentono, io stesso darò, quale relatore, brevi notizie su questo disegno di legge.

Tutti ricorderanno che il Ministro di grazia e giustizia presentò un disegno di legge che conteneva tra l'altro la riduzione del periodo prescritto dopo la laurea per poter partecipare ai concorsi in magistratura da due anni ad un anno. Questa Commissione ritenne invece di andare oltre, e deliberò di sopprimere senz'altro l'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, nel quale è contenuta appunto la disposizione relativa ai due anni di attesa.

SPALLINO. Io ho votato contro, signor Presidente!

PRESIDENTE, *relatore*. Andato alla Camera il disegno di legge fu bocciato, senza neppure il passaggio agli articoli. Senonchè qual-

che deputato della Commissione di giustizia ci deve aver ripensato ed il deputato Amatucci, Vice presidente della Commissione di giustizia presso l'altro ramo del Parlamento, ha presentato a sua volta un disegno di legge, di cui una parte, tendente all'abrogazione dell'articolo 7 già menzionato, giunge al nostro esame dopo l'approvazione della III Commissione della Camera.

Si tratta quindi di rinnovare l'approvazione di una norma che noi abbiamo già a suo tempo approvata. Al riguardo non possiamo che esprimere il nostro compiacimento perchè il mutamento di opinione da parte dei colleghi della Camera dà ragione al Senato.

SPALLINO. Sarebbe opportuno, signor Presidente, che i colleghi avessero dinanzi a loro la legge 24 maggio 1951, n. 392.

PRESIDENTE, *relatore*. Ma la questione è semplice: l'articolo 7 di quella legge stabiliva che non si potesse adire ai concorsi per la magistratura se non due anni dopo il conseguimento della laurea. Ora, con la norma proposta, tale disposizione viene abrogata.

AZARA. Vorrei chiarire il motivo per cui la Camera dei deputati è venuta nella stessa opinione del Senato. La Camera dei deputati ci ha ripensato perchè nel frattempo sono passati due anni ed in questo periodo i concorsi (me ne appello all'amico De Pietro che in questi due anni è stato Ministro Guardasigilli) hanno dato risultati deplorabili. I giovani, infatti, non possono aspettare due anni dopo la laurea, nè si può pensare che la magistratura debba essere composta di gente ricca che può aspettare e fare il comodo suo, quando conosciamo le situazioni in cui si trovano molti giovani che escono dalle Università. Molti giovani hanno preso altre vie; pertanto si sono presentati ai concorsi molti che non sono dei migliori, poichè la grande massa dei giovani valorosi è andata altrove, con grave perdita per la magistratura e per l'amministrazione della giustizia.

Alla Camera dei deputati si sono resi conto di questo; ed io credo che anche per l'esperienza ulteriore che è stata fatta, oltre che per essere coerenti con la nostra deliberazione precedente, noi dobbiamo dare il nostro voto favorevole.

ROMANO. Quando si discusse questo articolo 7, la Commissione del Senato ne votò la soppressione all'unanimità o quasi; si disse allora che in magistratura entrano spesso dei poveri cioè dei giovani che debbono sistemarsi. Ora se questi poveri giovani vengono obbligati a restare a carico della famiglia per altri due anni, si trovano quasi costretti ad abbracciare un'altra via. La Camera dei deputati criticò il nostro operato, ma, come ha detto il senatore Azara, di fronte ai risultati degli ultimi concorsi ha dovuto in seguito riconoscere che avevamo ragione noi.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè io avevo in animo di ripresentare questa proposta, ebbi a fare degli studi sull'esito dei concorsi e dovetti rilevare che i migliori risultati in percentuale erano stati conseguiti da coloro che avevano soltanto un anno di laurea; a mano a mano che la distanza dalla laurea cresceva si notava un peggioramento nell'esito del concorso. Ciò dimostra che il periodo di attesa non dava grande vantaggio. Per questo motivo mi ero indotto a presentare, d'accordo col collega Azara, un analogo disegno di legge, quando l'onorevole Amatucci ci ha preceduti.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole al disegno di legge. E se mi è permesso di aggiungere un parere personale, debbo dichiarare che votai sempre contro qualsiasi termine in questa materia, ritenendo che essi determinassero una situazione d'ingiustizia. Infatti quando un giovane si è laureato e la famiglia ha fatto sforzi per portarlo fino alla fine degli studi, l'obbligarlo a due anni di attesa metterebbe il giovane nella condizione di trovare un impiego che lo distrarrebbe dagli studi o gli impedirebbe addirittura di indirizzarsi verso la carriera della magistratura. La magistratura pertanto viene a perdere elementi idonei, capaci e disposti ad una vita di sacrificio.

È stata a questo proposito sollevata una obiezione: si è detto che vi è l'esigenza che il giovane laureato compia la sua preparazione; coloro che avevano stabilito questo termine di due anni dalla laurea pensarono che quel periodo potesse servire ai giovani per preparar-

si meglio. Ma ciò non poteva avvenire perché quei giovani, se non potevano permettersi il lusso di stare altri due anni a carico della famiglia per studiare, avrebbero dovuto prendere un'altra strada. Pochissimi infatti sono quelli che possono permettersi questo lusso; gli altri, come ho detto, sono costretti a trovare un'altra soluzione per il loro avvenire. Coloro poi che non avessero trovato un'attività o non fossero riusciti a vincere un concorso, andavano a fare il concorso in magistratura, donde la constatazione del Presidente Zoli che più ci si allontana dalla laurea e meno preparati appaiono i giovani concorrenti.

Ma rimane un grosso problema; dopo la laurea si può avere una preparazione culturale e di studio anche grande, ma manca una preparazione più concreta, quella che deriva dalla esperienza. Ebbene, questo problema non può gravare sulle spalle di un giovane o di una famiglia, costringendo questo giovane alla lunga attesa di un concorso. L'onere dell'acquisizione di questa esperienza deve giustamente gravare sullo Stato, che dopo aver sottoposto a concorso i giovani può benissimo non attribuire loro le funzioni immediatamente, in attesa che acquistino una certa esperienza.

Personalmente sono del parere che si permetta a questi giovani la più ampia esperienza possibile nel settore civile, nel settore penale e nella magistratura giudicante di tribunale,

dove il giovane può sentire in camera di consiglio il parere dei giudici anziani ed apprendere sempre di più. Solo ad un certo momento gli verranno conferite le funzioni giudiziarie.

Quindi, come ho detto, questo è problema che può conciliarsi col primo senza determinare alcuna ingiustizia.

Riconosco pertanto all'onorevole Presidente Zoli e alla Commissione del Senato il merito di aver combattuto questa battaglia e di averla vinta.

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge.

SPALLINO. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.